



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

DELIBERA Nr. 53 del 29/07/2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

Seduta pubblica in Prima Convocazione

OGGETTO:	TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - ANNO 2021.
----------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** nella Sede Comunale, previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale.

Posteriormente all'appello, risultano:

I CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	I CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
FRANCO ROBERTO	X		BERTO SARA	X	
GIBIN RENATO	X		VETTURA ERMANNO BENEDETTO	X	
SALVAGNIN SILVIA	X		BREGANTIN LISA	X	
MORAZZI FLAVIA	X		CANOVA FIORELLA	X	
CROCCO MATTIA	X		MAGAGNATO DONATELLO	X	
VOLPATO MARCO	X		DESOLEI ILENIA	X	
FAVARATO GIANFRANCO	X				

TOTALE: PRESENTI 13 , ASSENTI 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Spaziani.

Il Sig. **Roberto Franco**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

E' presente all'adunanza consigliare l'Assessore esterno Borile Sofia

OGGETTO:	TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - ANNO 2021.
----------	--

Il Sindaco Roberto Franco introduce la discussione ricordando come siano stati distribuiti ai Consiglieri due prospetti aggiornati relativi al PEF 2021 ed evidenziando come le tariffe siano state concordate con il gestore SESA spa. Egli sottolinea come vengano a confermarsi le riduzioni del 12% già deliberate per il 2020 e come il Comune abbia assunto impegni puntuali per la drastica riduzione dell'evasione. Il Sindaco conclude rimarcando l'intenzione di SESA spa di riproporre il modello sperimentato a Pontelongo anche negli altri Comuni in cui gestiscono il servizio rifiuti e ringrazia l'Assessore Flavia Morazzi e gli uffici per i risultati raggiunti in questo ambito.

Il Consigliere Donatello Magagnato chiede ed ottiene raggugli in relazione alla riduzione degli insoluti e sulla disponibilità dell'ufficio tributi a supportare i cittadini per le questioni legate alla bollettazione dei rifiuti.

La Consigliera Fiorella Canova lamenta il ritardo con cui è stata inviata la documentazione in esame e la complessità dei dati prospettati, quindi chiede raggugli in relazione ai costi di spazzamento e ad alcuni indici di calcolo.

Il Sindaco Franco ed il Vice Sindaco Renato Gibin sottolineano come siano state rispettate le direttive dell'autorità regolatoria ARERA.

Il Consigliere Donatello Magagnato chiede di valutare l'ipotesi di un rinvio della discussione.

Il Sindaco invita a valutare le questioni legate al metodo di calcolo senza tralasciare le decisioni relative alla manovra tariffaria a beneficio dei cittadini.

La Consigliera Lisa Bregantin, a nome del gruppo consiliare rappresentato, formula una dichiarazione di voto di astensione motivandola con il ritardo nella trasmissione della documentazione in esame e dal mancato coinvolgimento dei gruppi consiliari.

Il Sindaco Roberto Franco si impegna a fornire i chiarimenti richiesti, facendo presente che il PEF è proposto dal gestore e comunicato all'ente con poco preavviso. Egli conclude sottolineando come già a fine giugno fosse stata assunta la decisione di bloccare le tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 30.06.2021 che proroga al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza e la regolarità della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 - del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2014;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario;

CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

RISCONTRATO che il Comune di Pontelongo ha attualmente affidato a S.E.S.A. spa, la gestione integrata dei rifiuti urbani relativamente alle attività di gestione della tariffa e servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e funzioni amministrative connesse;

VISTO il PEF trasmesso dal Gestore al Comune di Pontelongo ritenuto congruo per una ripartizione dei costi annessi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e coerente con le scelte dell'Ente;

COSIDERATO che con l'art.6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 cosiddetto “Sostegni Bis” sono stati stanziati dei fondi per l'anno 2021, finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore specificatamente delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sottoscritto il 24.06.2021 concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche» con il quale viene riconosciuto al Comune di Pontelongo l'importo di €. 24.196,74;

RITENUTO opportuno utilizzare tale fondo per la concessione di riduzioni della TARI anno 2021 a favore delle Utenze Non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito determinati criteri che verranno scelti dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2021 ad oggetto: “Gestione servizio igiene ambientale (TARI) anno 2021 – determinazioni tariffarie”, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

Favorevoli: n. 9 (Franco Roberto, Gibin Renato, Salvagnin Silvia, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato Marco, Favarato Gianfranco, Berto Sara, Vettura Ermanno Benedetto)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4 (Bregantin Lisa, Canova Fiorella, Magagnato Donatello, Desolei Ilenia)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021;
- 3) di confermare le tariffe TARI in vigore dal 2020 e approvate con deliberazione di C.C. n. 25 del 13.10.2020 con decorrenza 1 gennaio 2021, e come deliberato con atto di C.C. n. 43 del 29.06.2021;
- 4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta S.E.S.A. spa per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere per consentire l’immediata esecutività stante la necessità di dare seguito agli adempimenti conseguenti, con voto espresso per alzata di mano, e proclamato dal Sindaco-Presidente con voti:

Favorevoli: n. 9 (Franco Roberto, Gibin Renato, Salvagnin Silvia, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato Marco, Favarato Gianfranco, Berto Sara, Vettura Ermanno Benedetto)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4 (Bregantin Lisa, Canova Fiorella, Magagnato Donatello, Desolei Ilenia)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. **53** del **29/07/2021**

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267, in adesione alle istanze dei responsabili dei servizi al fine di consentire tempestivamente, l'attivazione delle azioni amministrative che derivano dal presente atto.

OGGETTO: TARI – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – ANNO 2021.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 D.L. 174/2012

In merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

In ordine alla sola REGOLARITA' TECNICA: *si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta:*

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pontelongo, 23.07.2021

Il Responsabile del Settore/Area P.O. VI^A
Vania Soranzo

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1, D.lgs.267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012):

parere **favorevole**;

parere contrario

Pontelongo, 23.07.2021

Il Responsabile del Settore/Area P.O. II^A
Dr. Francesco Spaziani

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Roberto Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Spaziani

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ...19/08/2021.. all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni.

PONTELONGO, Addì.....

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE
Anna Favarato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PONTELONGO, Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
